DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1970

con la quale si autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi a differire l'aumento dei dazi previsti nella loro tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune, per quanto concerne i tabacchi di cui alle sottovoci tariffarie 24.02 A, B, C e D

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(70/348/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 26,

viste le lettere rispettivamente del 3 giugno 1970, del 23 giugno 1970 e del 26 maggio 1970, con le quali il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione a differire l'aumento dei dazi previsti dalla loro tariffa doganale per quanto concerne i tabacchi lavorati di cui alle sottovoci tariffarie 24.02 A, B, C e D,

considerando che, ai sensi delle disposizioni di cui alla decisione del Consiglio del 26 luglio 1966 [1], dal 1° luglio 1968 gli Stati del Benelux dovrebbero applicare integralmente ai tabacchi lavorati provenienti dai paesi terzi i dazi della tariffa doganale comune ;

considerando che, tenuto conto del sistema fiscale vigente nei paesi del Benelux, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune, anche se diminuiti dei 3/5 e poi, a partire dal 1° gennaio 1971, dei 4/5 delle riduzioni concordate al termine degli ultimi negoziati in seno al GATT, determinerebbe un notevole aggravio dell'onere fiscale globale sui tabacchi lavorati provenienti dai paesi terzi, provocando pertanto un sensibile rialzo del prezzo al consumatore ; che in tal modo le importazioni dai paesi terzi negli Stati del Benelux di tabacchi lavorati risulterebbero ostacolate ;

considerando che i succitati effetti non possono essere evitati mediante una generale riduzione delle aliquote delle imposte di fabbricazione gravanti sui prodotti in questione a motivo, in particolare, delle gravi ripercussioni che ne risulterebbero sulle entrate di bilancio ;

considerando che, di conseguenza, occorre ammettere che i paesi del Benelux devono far fronte a difficoltà particolari ; che, con tutta probabilità, tali difficoltà potrebbero essere attenuate o persino eliminate con l'armonizzazione dei sistemi fiscali interni relativi ai tabacchi lavorati ; che a tal proposito è attualmente all'esame del Consiglio una proposta di regolamento relativa alle imposte che colpiscono il consumo di tabacchi lavorati e diverse da quelle sulla cifra d'affari ; che, secondo tale proposta, l'imposta di consumo dovrebbe essere riscossa sulla base del prezzo di vendita al minuto, comprensivo del dazio doganale, sistema in vigore nei paesi del Benelux ; che, qualora detta armonizzazione avvenisse alle condizioni indicate, è probabile che il Consiglio sarebbe indotto a modificare in misura notevole i dazi previsti dalla tariffa doganale comune per i prodotti in questione ;

considerando che l'applicazione di una misura di deroga, quale l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del trattato, può essere concessa soltanto per un periodo limitato ; che occorre pertanto limitare al 30 giugno 1971 la durata dell'autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 26 ;

considerando che, vista la natura delle difficoltà riscontrate dagli Stati membri in questione, occorre limitare l'applicazione della presente decisione ai prodotti importati dai paesi terzi nei suddetti Stati per esservi immessi in consumo ;

considerando che le importazioni relative ai tabacchi lavorati cui si riferisce la presente decisione come pure le importazioni effettuabili nell'ambito di altre autorizzazioni non rappresentano per il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi più del 5 % del valore delle loro importazioni dai paesi terzi nel corso dell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici ;

[1] **GU n.** 165 del 21. 9. 1966, pag. 2971/66.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A partire dal 1° luglio 1970 e fino al 30 giugno 1971, il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati a differire l'aumento dei dazi della loro tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune per i tabacchi lavorati di cui alle sottovoci tariffarie 24.02 A, B, C e D, importati da paesi terzi nei suddetti Stati membri allo scopo di esservi immessi al consumo.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY